CAMERA DEI DEPUTATI N. 7211-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento)

presentata alla Presidenza il 17 gennaio 2001

(Relatore: **FRANCESCA IZZO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 12 luglio 2000 (v. stampato Senato n. 4571)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(AMATO)

CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(BERLINGUER)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(LETTA)

CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(MELANDRI)

E CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(ZECCHINO)

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 13 luglio 2000

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 7211 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato, che viene allegata.

Francesca IZZO, *Relatore*

ALLEGATO

L'Accordo di collaborazione culturale con l'Argentina, firmato a Buenos Aires il 6 aprile 1998, sostituisce quello sottoscritto il 12 aprile del 1961. Il nuovo Accordo si propone di costituire uno strumento aggiornato ed efficace di collaborazione culturale tra Italia e Argentina.

Esso si inserisce in uno scenario di collaborazione tra l'Unione europea e i Paesi del Mercato comune del Sud (MERCOSUR), e di sempre maggior presenza dell'Italia nei Paesi dell'America latina. Tra questi l'Argentina riveste per il nostro Paese un'importanza particolare per la consistente presenza di popolazione di origine italiana. Ciò ha determinato una rilevante influenza della cultura italiana, nei suoi molteplici aspetti, nella storia di questo Paese e nella realtà attuale.

Questi profondi e peculiari legami storici e culturali rappresentano la base della collaborazione culturale tra i due Paesi e ne determinano l'estensione e l'importanza anche da un punto di vista finanziario.

L'Accordo individua i princìpi e i settori attraverso i quali dovrà operare la collaborazione culturale, indicando quelli prioritari quali: lo scambio di esperti, archivisti, bibliotecari e docenti, la concessione reciproca di borse di studio nonché le iniziative per lo sviluppo della lingua italiana in Argentina, la cooperazione universitaria, nel settore del restauro e della formazione professionale.

L'articolo 1, dopo il preambolo, esplicita la volontà delle due Parti ad incrementare la cooperazione culturale ed educativa e la realizzazione di attività che favoriscano la conoscenza dei rispettivi patrimoni culturali.

L'articolo 2 si propone di promuovere lo scambio di artisti e di manifestazioni nei settori della musica, danza, teatro, cinema, arti figurative, nonché di mostre rappresentative del patrimonio artistico e culturale dei due Paesi. Esso inoltre prevede la reciproca partecipazione a *festival*, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni di rilievo dell'altro Paese.

L'articolo 3 intende favorire la conoscenza delle rispettive letterature attraverso la promozione dell'edizione, la coedizione e la traduzione delle principali opere letterarie di autori nazionali dell'altro Paese e l'invio, da parte di istituzioni pubbliche e private, di pubblicazioni alle biblioteche nazionali dell'altro Paese.

L'articolo 4 mira a favorire quelle iniziative che promuovono e sviluppano la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua e letteratura anche mediante l'istituzione nel territorio dell'altro Paese di cattedre, centri linguistici, corsi e lettorati.

L'articolo 5 promuove l'organizzazione e la produzione di iniziative culturali congiunte per la presentazione in Paesi terzi.

L'articolo 6 si propone di favorire la realizzazione di produzioni cinematografiche in regime di coproduzione e codistribuzione.

L'articolo 7 prevede contatti e collaborazione tra i rispettivi organismi radio-televisivi.

L'articolo 8 intende favorire la registrazione di opere musicali di autori originari di ambedue i Paesi così come la successiva edizione e diffusione.

Gli articoli 9 e 10 mirano a favorire la collaborazione in campo archeologico, attraverso scambi di informazioni e di esperienze, simposi, seminari, ricerche comuni e missioni archeologiche, nonché in materia di ricerca storica.

Gli articoli 11 e 12 impegnano i due Paesi a collaborare per impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, documenti e di tutti i beni soggetti a protezione in base alle legislazioni sulla proprietà intellettuale, nonché a proteggere nel proprio territorio i diritti di proprietà intellettuale delle opere dell'altro Paese.

L'articolo 13 prevede la realizzazione congiunta di specifici progetti di restauro di monumenti e di opere d'arte di alto valore per la storia dei due Paesi, nonché lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore della protezione, conservazione, restauro e valorizzazione dei beni culturali.

L'articolo 14 impegna i due Paesi a favorire sul proprio territorio l'attività di istituzioni accademiche, scolastiche e culturali dell'altra Parte e a concedere a tali istituzioni e al relativo personale facilitazioni, nell'ambito delle specifiche norme in vigore nel Paese ospite, nonché a disciplinare lo *status* degli istituti di cultura attraverso un Accordo specifico.

L'articolo 15 riguarda la collaborazione tra archivi, biblioteche e musei dei due Paesi, attraverso lo scambio di esperti e di materiale.

L'articolo 16 è relativo alla cooperazione nella modernizzazione delle Amministrazioni dell'istruzione.

L'articolo 17 riguarda la collaborazione nel settore universitario nei suoi molteplici aspetti.

Prevede la collaborazione accademica tra i due Paesi attraverso l'intensificazione delle intese fra università, l'istituzione di dottorati e lo scambio di docenti e ricercatori; la realizzazione congiunta di programmi di ricerca, di congressi, seminari e altre attività accademiche, nonché la creazione di sedi di istituzioni universitarie di un Paese nell'altro.

La suddetta collaborazione sarà realizzata anche nel quadro delle rispettive partecipazioni ai processi di integrazione regionale ed in particolare attraverso la partecipazione congiunta ai programmi dell'Unione europea.

L'articolo 18 riguarda le problematiche relative al riconoscimento dei titoli di studio.

Mentre prende atto della firma, a Bologna il 3 dicembre 1997, dell'Accordo sul riconoscimento dei titoli di studio a livello primario e secondario, prevede la possibilità di regolare, attraverso un Accordo specifico, i meccanismi di riconoscimento degli studi, diplomi, certificati e titoli universitari.

Impegna inoltre i due Paesi a riconoscere i titoli di studio rilasciati dagli enti scolastici e universitari legalmente riconosciuti da uno Stato e funzionanti nel territorio dell'altro, purché autorizzati e conformi con le norme del Paese ospitante, nonché gli studi parziali compiuti

e i titoli accademici finali conseguiti nell'ambito di corsi universitari aventi piani di studio congiunti.

Prevede infine che i due Paesi favoriscano il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nell'ambito di progetti congiunti realizzati nel quadro dei programmi comunitari europei.

L'articolo 19 riguarda la cooperazione in materia tecnologica e di formazione tecnico-professionale attraverso accordi specifici.

L'articolo 20 prevede l'offerta reciproca di borse di studio che costituiscono uno strumento essenziale per il conseguimento degli obiettivi della cooperazione culturale.

Gli articoli 21 e 22 concernono la cooperazione nel settore dell'istruzione, mediante l'organizzazione di corsi per la formazione delle risorse umane, lo scambio di docenti, ricercatori, esperti, di pubblicazioni, materiale didattico, e di attrezzature per la realizzazione di progetti specifici.

L'articolo 23 prevede la possibilità di richiedere congiuntamente la partecipazione di organizzazioni internazionali, quali l'UNESCO e l'Unione latina, all'attuazione di programmi o di progetti nei settori contemplati nell'Accordo.

L'articolo 24 stabilisce che ciascuna Parte favorirà, mediante facilitazioni amministrative e fiscali l'ingresso, la permanenza e l'uscita delle persone, delle attrezzature e di tutto il materiale culturale previsti nei progetti realizzati nell'ambito dell'Accordo.

L'articolo 25 prevede l'istituzione di una Commissione mista, da convocarsi attraverso i canali diplomatici alternativamente nelle rispettive capitali, che dovrà dare applicazione all'Accordo attraverso concreti Protocolli esecutivi pluriennali.

L'articolo 26 stabilisce che i mezzi finanziari necessari all'esecuzione dei Protocolli esecutivi, previsti dal presente Accordo, saranno fissati secondo le disposizioni della legislazione interna di ciascun Paese.

L'articolo 27 garantisce l'esenzione dalle imposte dirette erariali per suoli, edifici di proprietà dello Stato o delle istituzioni culturali di ciascuna delle Parti, nel territorio dell'altra, a condizione che gli immobili stessi siano adibiti da dette istituzioni alle finalità del presente Accordo, nonché dalle tasse relative al trasferimento dei diritti di proprietà degli immobili a favore degli istituti culturali.

Vengono inoltre favorite reciprocamente le esenzioni dai diritti doganali per l'importazione di oggetti di arredamento, di materiale didattico, di studio o scientifico e di altro materiale richiesto per la costituzione e il funzionamento delle istituzioni culturali.

L'articolo 28 indica le modalità di notifica reciproca dell'espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'approvazione dell'Accordo che sostituisce l'Accordo culturale del 12 aprile 1961.

L'articolo 29 infine stabilisce la durata illimitata dell'Accordo, che potrà essere modificato per iscritto consensualmente, e le modalità di denuncia dello stesso.

Prevede inoltre, in caso di denuncia, modalità di salvaguardia sull'esecuzione dei programmi in corso, concordati durante il periodo di vigenza del presente Accordo.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione ha adottato la seguente decisione:

sul testo del provvedimento:

preso atto della dichiarazione resa nella seduta odierna del rappresentante del Governo, secondo cui il provvedimento in titolo, concernendo l'attuazione di impegni internazionali, sarà inserito nell'elenco dei provvedimenti di cui all'articolo 11-*bis*, comma 5, della legge n. 468 del 1978 e che pertanto risultano disponibili le risorse necessarie per la copertura degli oneri relativi all'anno 2000;

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che gli oneri indicati all'articolo 3, comma 1, costituiscono un tetto massimo di spesa e che gli oneri relativi all'anno 2001 e decorrenti a regime dall'anno 2002 si intendano riferiti al Fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2001-2003.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La Commissione ha adottato la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione l'opportunità di specificare, all'articolo 14, comma 2, dell'Accordo, la natura delle facilitazioni ivi previste per le istituzioni culturali e scolastiche ed il relativo personale.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 28 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.581 milioni per l'anno 2000, in lire 1.562 milioni per l'anno 2001 ed in lire 1.581 milioni annue a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DDL13-7211A
Lire 500